

#### QUESITO 4

Relativamente al Bando di Gara avente ad oggetto la progettazione esecutiva, la D.L. e il coordinamento della Sicurezza per la Realizzazione nuovo polo scolastico comprendente scuola elementare e scuola media, **si richiede se è ammessa la partecipazione** (in qualità di mandanti) **ad un raggruppamento temporaneo di tipo verticale di soggetti con funzioni “parziali”**, quali ad es. la progettazione esecutiva delle strutture (cat.Ig) oppure la collaborazione/consulenza nella progettazione esecutiva architettonica (cat.Ic).

#### RISPOSTA

Il raggruppamento temporaneo di tipo verticale prevede che il soggetto “Capogruppo” svolga le funzioni principali (progettazione esecutiva e direzione lavori), la/e mandante/i la prestazione secondaria del coordinamento la sicurezza. Peraltro la prestazione principale può ulteriormente essere suddivisa nei limiti previsti dal disciplinare di gara dando vita ad un raggruppamento cosiddetto “misto”, di fatto ammesso dallo stesso disciplinare (pur non essendo stato esplicitato). Fatta questa precisazione, si risponde nello specifico al quesito riconoscendo la possibilità di affidamento ad un soggetto “mandante” della progettazione esecutiva delle strutture (cat. Ig), fermo restando che il soggetto concretamente indicato quale responsabile dello svolgimento della corrispondente prestazione possieda il requisito parziale di almeno due servizi “rilevanti” nel decennio (due servizi che sommati debbono dare il totale di Euro 600.000=).

E’ escluso invece l’affidamento ad un soggetto “mandante” della collaborazione/consulenza nella progettazione architettonica in quanto la funzione del coordinamento e dell’ideazione (cat. I c) facente capo alla capogruppo non è stata considerata ripartibile (si veda nota in riquadro al paragrafo 3.1 del bando) e in ogni caso non è qualificabile come “funzione specifica” nell’ambito dei servizi richiesti. La capogruppo potrà comunque avvalersi di collaboratori per lo sviluppo architettonico del progetto, ma dovrà servirsi di altre forme di reclutamento diverse dalla partecipazione diretta al raggruppamento a meno che il “collaboratore/consulente” non sia il soggetto obbligatoriamente presente con meno di 5 anni di esperienza (vd. penultimo periodo del paragrafo del bando riservato a “SOGGETTI PARTECIPANTI IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO”).